

NOTA DI AGGIORNAMENTO

Dopo la pubblicazione degli atti del seminario, il tema del *gender* si è sempre più imposto nel dibattito culturale e politico.

Uno dei punti caldi del dibattito è rappresentato, oltre che dal mondo dei media e dello spettacolo, anche dalla scuola cui sembra volersi attribuire il compito di 'ufficializzare' la prospettiva antropologica propria della "cultura del *gender*".

La legge 117/2015 (la buona scuola) al comma 16 dell'art. unico afferma «*Il piano triennale dell'offerta formativa assicura l'attuazione dei principi di pari opportunità promuovendo nelle scuole di ogni ordine e grado l'educazione alla parità tra i sessi, la prevenzione della violenza di genere e di tutte le discriminazioni, al fine di informare e di sensibilizzare gli studenti, i docenti e i genitori sulle tematiche indicate dall'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, nel rispetto dei limiti di spesa di cui all'articolo 5-bis, comma 1, primo periodo, del predetto decreto-legge n. 93 del 2013*».

Questa espressione, di per sé generica, assume un carattere chiaramente orientato se integrata con quanto previsto dalla legge n.119/2013.

Art. 5 (Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere)

1. *Il Ministro delegato per le pari opportunità ... elabora, con il contributo delle amministrazioni interessate, delle associazioni di donne impegnate nella lotta contro la violenza e dei centri antiviolenza, e adotta, ... un " Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere" ... in sinergia con la nuova programmazione dell'Unione Europea per il periodo 2014-2020.*

2. *Il Piano, con l'obiettivo di garantire azioni omogenee nel territorio nazionale, persegue le seguenti finalità:*

.....

c) promuovere un'adeguata formazione del personale della scuola alla relazione e contro la violenza e la discriminazione di genere e promuovere, nell'ambito delle indicazioni nazionali per il curriculum della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, delle indicazioni nazionali per i licei e delle linee guida per gli istituti tecnici e professionali, nella programmazione didattica curricolare ed extra-curricolare delle scuole di ogni ordine e grado, la sensibilizzazione, l'informazione e la formazione degli studenti al fine di prevenire la violenza nei confronti delle donne e la discriminazione di genere, anche attraverso un'adeguata valorizzazione della tematica nei libri di testo;

La lettura dei due testi, in cui spicca l'esplicito aggancio al programma europeo, più esplicito delle nostre leggi, mostra chiaramente:

- che, sia pure con un itinerario tortuoso, si è effettivamente introdotto nella scuola la possibilità 'ufficiale' di formare a partire da una precisa posizione ideologica decisa dalla Amministrazione;
- che questo deve avvenire introducendo momenti formativi curricolari nel Piano triennale dell'Offerta Formativa;
- che il POF non riguarderà più solo la formazione degli allievi ma anche quella degli insegnanti e dei genitori;

Per comprendere meglio ciò che questo significa occorre che, come è stato ribadito nella nota del 06/07/2015 della Direzione Generale Per lo Studente, l'Integrazione e la Partecipazione, *“... il POF è il documento fondamentale costitutivo dell'identità culturale e progettuale delle istituzioni scolastiche che viene elaborato dal collegio dei docenti e approvato dal Consiglio di Istituto. Ai fini della predisposizione del Piano il dirigente scolastico deve promuovere i necessari rapporti con tutti gli stakeholder e tenere conto delle proposte e dei pareri formulati dagli organismi e dalle associazioni dei genitori e, per le scuole secondarie di secondo grado, degli studenti.”*

E' importante però ricordare che la stessa nota indica chiaramente, alla luce della normativa attualmente in vigore, come ciò debba avvenire, in accordo con quanto previsto dall'autonomia scolastica, della responsabilità personale dell'insegnante, del dovere-diritto dei genitori sancito dalla Costituzione.

- *Richiamo alla “...corretta prassi che le scuole sono chiamate a seguire fin dall'inizio dell'anno scolastico...” e al “... ruolo strategico e .. centralità del Piano dell'Offerta Formativa, in cui obbligatoriamente tutte le attività che le istituzioni scolastiche intendano realizzare devono essere specificate.” “Ai fini della predisposizione del Piano il dirigente scolastico deve promuovere i necessari rapporti con tutti gli stakeholder e tenere conto delle proposte e dei pareri formulati dagli organismi e dalle associazioni dei genitori e, per le scuole secondarie di secondo grado, degli studenti.”*
- *“Le famiglie hanno il diritto, ma anche il dovere, di conoscere prima dell'iscrizione dei propri figli a scuola i contenuti del Piano dell'Offerta Formativa e, per la scuola secondaria, sottoscrivere formalmente il Patto educativo di corresponsabilità per condividere in maniera dettagliata diritti e doveri nel rapporto tra istituzione scolastica autonoma, studenti e famiglie.”*
- *Impegno ad “assicurare la massima informazione alle famiglie su tutte le attività previste dal Piano dell'Offerta Formativa. In particolare, si fa riferimento al "Patto di corresponsabilità educativa" istituito dal D.P.R. 235/2007, per le scuole secondarie di primo e secondo grado, finalizzato ad offrire agli insegnanti, ai ragazzi e alle loro famiglie, un'occasione di confronto responsabile, di accordo partecipato, di condivisione di metodologie e obiettivi fondanti la vita comunitaria in ambiente scolastico.”*
- *“Va inoltre specificato che i progetti relativi a qualsiasi tematica possono essere realizzati, in orario curricolare, sia nell'ambito del curriculum obbligatorio sia nell'ambito della quota parte facoltativa, ma pur sempre previsti dal Piano dell'Offerta Formativa. La partecipazione a tutte le attività extracurricolari, anch'esse inserite nel P.O.F., è per sua natura facoltativa e prevede la richiesta del consenso dei genitori per gli studenti minorenni o degli stessi se maggiorenni che, in caso di non accettazione, possono astenersi dalla frequenza.*
- *“Durante l'orario curricolare l'insegnante non può e non deve abbandonare l'aula. Il docente, infatti, è responsabile della vigilanza durante lo svolgimento dell'attività didattica.”*

I documenti citati nel loro testo completo sono rintracciabili sul sito www.diesselombardia.it, sez. PER LA SCUOLA – EMERGENZA EDUCATIVA